

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CSM TUBE S.P.A.

Rev: Maggio, 2025

Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicano alle vendite di beni e/o prestazioni di servizi concluse tra CSM Tube S.p.a., con sede legale in Codognè (TV), Via del Lavoro n. 60, CF/ P.IVA IT 02478770262 (“CSM”) e il soggetto che acquista beni e/o servizi (“Acquirente”). Le CGV, unitamente alle condizioni e disposizioni particolari (anche in deroga alle CGV), espressamente convenute tra le Parti ed incluse nella conferma d’ordine emessa da CSM (“Conferma d’Ordine”) e nei documenti ad essa allegati, costituiscono la disciplina integrale del Contratto di vendita e/o prestazione di servizi tra CSM e l’Acquirente e sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto proposti dall’Acquirente, verbalmente o per iscritto, e non espressamente accettati da CSM. Eventuali condizioni generali d’acquisto o formulari adottati dall’Acquirente non saranno opponibili a CSM, salvo che non vengano espressamente accettati per iscritto da CSM. Qualsiasi ordine di acquisto di beni o servizi comporterà l’accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti CGV. Eventuali modifiche alle CGV, che non siano contenute nella Conferma d’Ordine, potranno essere apportate esclusivamente da CSM mediante comunicazione all’Acquirente o pubblicazione nel sito web di CSM e troveranno applicazione con riferimento agli ordini successivi alla comunicazione o pubblicazione.

1. Oggetto della vendita.

La prestazione resa da CSM a favore dell’Acquirente avrà ad oggetto, salvo diversa espressa previsione nella Conferma d’Ordine, la vendita di tubi di acciaio inossidabile aventi le specifiche tecniche richiamate nella Conferma d’Ordine (i “Prodotti”) e la prestazione di servizi.

2. Conclusione del Contratto.

2.1 L’ordine dell’Acquirente s’intende accettato da CSM solo a seguito dell’emissione della Conferma d’Ordine di CSM che individuerà con esattezza i Prodotti e/o servizi ordinati dall’Acquirente, le quantità, le date di consegna previste, i termini di pagamento e le specifiche o le schede tecniche di riferimento. È comunque onere dell’Acquirente indicare o richiamare nell’ordine le quantità dei Prodotti e il codice del prodotto e indicazione delle schede tecniche di riferimento; caratteristiche tecniche del Prodotto diverse da quelle previste dalle schede tecniche citate o riportate nell’offerta devono essere pattuite per iscritto e trovare conferma nella Conferma d’Ordine. **2.2** I cataloghi, preventivi e/o offerte, campioni, relative alla vendita di Prodotti non potranno ritenersi vincolanti per CSM se non richiamati nella Conferma d’Ordine. **2.3** Nessuna integrazione o modifica delle CGV tra

le Parti, sia indicata nell’ordine di acquisto dell’Acquirente, sia indicata in altri documenti, compresi i documenti di spedizione, può essere opposta a CSM, se non inserita nella Conferma d’Ordine e/o a seguito di accettazione scritta di CSM. **2.4** Gli ordini dell’Acquirente s’intendono fermi per i 10 (dieci) giorni successivi alla loro ricezione da parte di CSM. Gli ordini si considerano accettati da CSM solo nei termini indicati nella Conferma d’Ordine. Devono, altresì, ritenersi confermati gli ordini direttamente evasi da CSM. L’eventuale incasso di un acconto all’ordine da parte di CSM non costituisce accettazione dell’ordine. **2.5** Qualora termini e/o condizioni riportati nella Conferma d’Ordine differiscano da quelli presenti nell’ordine, la Conferma d’Ordine s’intende comunque accettata senza riserve dall’Acquirente ove non contestata per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione. **2.6** Salvo patto contrario contenuto nella Conferma d’Ordine, gli ordini si intendono correttamente evasi da CSM, quanto alle quantità richieste, con la tolleranza pari a $\pm 15\%$; in tal caso, si procederà ad un adeguamento del prezzo complessivo in proporzione alle quantità effettivamente consegnate.

3. Consegna.

3.1 Ove non diversamente indicato nella Conferma d’Ordine, la consegna dei Prodotti ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati FCA Incoterms® 2020 presso lo stabilimento di CSM indicato nella Conferma d’Ordine. **3.2** In ogni caso, indipendentemente dalla resa, qualora il carico dei Prodotti sui mezzi messi a disposizione dall’Acquirente venga effettuato da CSM, esso s’intenderà eseguito per conto dell’Acquirente, essendo onere del trasportatore incaricato dall’Acquirente controllare il puntuale e corretto posizionamento di casse e pallets ed assumere la qualifica di caricatore. Eventuali perdite e/o danni ai Prodotti occorsi durante le operazioni di carico sono a carico dell’Acquirente. **3.3** I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine non rivestono carattere essenziale. Laddove sia previsto il pagamento di un anticipo all’ordine o l’apertura di una lettera di credito, i termini di consegna decorrono dal momento del pagamento dell’anticipo o dalla conferma della lettera di credito. **3.4** In caso di pagamento da effettuarsi in tutto o in parte dopo la consegna, qualora l’Acquirente ritardi il ritiro dei Prodotti di oltre 10 (dieci) giorni dall’avviso di merce pronta per la consegna, CSM avrà il diritto di procedere alla fatturazione con la relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico dell’Acquirente le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzino e la custodia dei beni, nella misura dell’1% (uno percento) del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 5% (cinque percento). **3.5** Qualora l’Acquirente ritardi il ritiro dei Prodotti di oltre 30 (trenta) giorni dall’avviso di merce pronta per la consegna, CSM avrà diritto di

trattenere a titolo di penale ogni pagamento anticipato o l’eventuale acconto versato dall’Acquirente, nonché, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, o di richiederne l’esecuzione in forma specifica, impregiudicato in ogni caso il risarcimento del danno. **3.6** Gli eventuali ritardi non giustificati da CSM nella consegna dei Prodotti e/o prestazione dei servizi legittimeranno l’Acquirente alla risoluzione del Contratto solo trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di messa in mora di CSM, restando escluso in ogni caso il risarcimento del danno e fatto salvo il caso di forza maggiore..

4. Prezzo e Pagamenti.

4.1 Il prezzo dei Prodotti è indicato nella Conferma d’Ordine e, salvo che non sia diversamente previsto dalla Conferma d’Ordine, esso si intende per Prodotti consegnati FCA Incoterms® 2020 presso lo stabilimento di CSM indicato nella Conferma d’Ordine. Salvo diversamente indicato nella Conferma d’Ordine, i prezzi sono al netto di tutti gli oneri relativi ad imposte e spese di trasporto, assicurazione, spedizione, stoccaggio, *handling*, controstallie e simili, che sono a carico dell’Acquirente. Qualora la data prevista per la consegna ecceda il termine di 180 (centottanta) giorni, CSM avrà facoltà di aggiornare il prezzo dei Prodotti, nel caso tra la data di Conferma d’Ordine e quella prevista per la consegna si registri una sensibile variazione dei costi della materia prima; qualora l’Acquirente non sia disponibile ad accettare la richiesta di aggiornamento del prezzo, CSM potrà recedere dal Contratto. **4.2** I termini di pagamento, salvo diversamente indicato nella Conferma d’Ordine e/o accordo scritto tra le Parti, sono di 60 (sessanta) giorni dalla data di fatturazione. I termini di pagamento indicati nella Conferma d’Ordine rivestono carattere essenziale. Eventuali dilazioni di pagamento, qualora previste, dovranno essere indicate nella Conferma d’Ordine. Il pagamento deve avvenire in Euro ovvero nella diversa valuta indicata nella Conferma d’Ordine. **4.3** In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora al tasso annuo pari a Euribor maggiorato di 8 (otto) punti percentuali con decorrenza dalla scadenza. **4.4** Nel caso in cui sia pattuito tra le Parti il pagamento dilazionato, CSM avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, o di non eseguire la parte del Contratto ancora da eseguire, senza necessità del previo consenso dell’Acquirente, nel caso in cui (i) l’Acquirente ritardi il pagamento di oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza; (ii) CSM abbia motivo di dubitare della solvibilità e della credibilità finanziaria dell’Acquirente, fatto salvo che l’Acquirente non fornisca le dovute garanzie, (iii) l’Acquirente venga sottoposto a procedura concorsuale di qualsiasi genere; nei predetti casi diventeranno immediatamente esigibili, inoltre, tutti i pagamenti non ancora scaduti,

senza necessità di messa in mora da parte di CSM, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. In caso di ritardato pagamento, CSM avrà inoltre facoltà di sospendere ogni intervento assistenza e/o sostituzione in garanzia, anche in caso di grave avaria, sino al saldo del dovuto. **4.5** L'Acquirente non è legittimato a ritardare o sospendere il pagamento della fornitura in nessun caso, incluso nel caso di vizi e/o difformità, fatto salvo il suo diritto di ripetere quanto indebitamente pagato (*solve et repete*), e neppure sarà legittimato a compensare eventuali crediti, salvo diverso accordo scritto. **4.6** L'Acquirente autorizza sin d'ora CSM a cedere il credito vantato nei suoi confronti. La cessione produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Acquirente a far data dalla relativa notifica.

5. Riserva di Proprietà.

5.1 I Prodotti oggetto di fornitura sono e restano di proprietà di CSM sino all'integrale pagamento del relativo prezzo. **5.2** L'Acquirente è obbligato ad informare ogni terzo interessato della riserva di proprietà di CSM e ad adempiere a tutte le formalità previste dalla legge applicabile del luogo in cui si trovano i Prodotti. **5.3** Qualora un terzo intenda far valere un qualsiasi diritto sui Prodotti soggetti a riserva di proprietà, l'Acquirente dovrà informarne immediatamente CSM e fornire a quest'ultima la propria assistenza nella tutela della riserva di proprietà.

6. Garanzia.

6.1 CSM garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche pattuite e non la loro idoneità ad usi specifici, salvo che tali usi specifici siano stati espressamente convenuti e indicati nella Conferma d'Ordine e nelle specifiche tecniche. **6.2** Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero, caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere notificati a CSM mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (ove applicabile), a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati a CSM mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (ove applicabile), a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla consegna. I reclami dovranno indicare con precisione i vizi e le difformità denunciate. **6.3** La garanzia si applica solo ai Prodotti integri e non lavorati dall'Acquirente e non opera con riferimento a difetti estetici che non incidono in modo sostanziale sulla funzionalità dei Prodotti, né a difformità geometriche e dimensionali che non superano la tolleranza ordinaria prevista dagli standard riconosciuti a livello internazionale, né a difetti e difformità che siano dovuti a inidoneo, errato o improprio stoccaggio o impiego dei Prodotti da parte

dell'Acquirente o dei suoi aventi causa, a sovraccarico sui Prodotti, a urti e rotture. In ogni caso, la garanzia non opera, e CSM non potrà essere ritenuta responsabile dei difetti, nel caso in cui l'Acquirente non sia in grado di fornire a CSM la prova del lotto di appartenenza dei Prodotti indicati come non conformi, mediante l'adozione di una procedura di tracciabilità dell'utilizzo dei Prodotti secondo standard riconosciuti a livello internazionale. **6.4** In caso di scoperta o rilevazione e successiva comunicazione da parte dell'Acquirente di una non conformità o di un difetto imputabile a CSM, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna della merce, a condizione che essi siano denunciati entro i termini di cui alla presente clausola, CSM porrà rimedio scegliendo, a propria discrezione, se: (i) ridurre il prezzo dei Prodotti, qualora essi risultino comunque utilizzabili da parte dell'Acquirente per l'uso convenuto; oppure (ii) sostituire i Prodotti risultati difformi e/o viziati, previa restituzione degli stessi a cura dell'Acquirente. I Prodotti sostituiti in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia quivi prevista decorrente dalla data di sostituzione. **6.5** Nei limiti massimi previsti dalla legge, resta inteso che la garanzia prevista dal presente articolo (che prevede alternativamente la riduzione del prezzo o la sostituzione dei Prodotti) è assorbente e sostitutiva di ogni ulteriore garanzia o responsabilità previste dalla legge ed esclude ogni altra responsabilità di CSM (contrattuale e/o extracontrattuale) comunque derivante dai Prodotti forniti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento danni, mancati guadagni, operazioni di richiamo dei prodotti, fermi di produzione, materiali d'uso, mancata produzione o produzione affidata a terzi, etc.) e/o qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto. In nessun caso la responsabilità di CSM potrà superare il doppio del valore del lotto di appartenenza del Prodotto difettoso. **6.6** L'accertamento di un eventuale difetto dei Prodotti potrà essere convalidato soltanto dal personale tecnico di CSM mediate indagini sui componenti difettosi inviati a CSM, se richiesto da quest'ultima, ovvero tramite immagini e documenti, fermo restando che nessun reso potrà essere effettuato se non previamente autorizzato da CSM. Restano a carico dell'Acquirente le spese di spedizione dei componenti sostitutivi. **6.7** Qualora, anche a seguito dell'ispezione del personale tecnico di CSM, si riscontrino che il vizio/difformità dei Prodotti è imputabile all'Acquirente o terze parti, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare a CSM i costi da essa sostenuti per l'intervento in garanzia. **6.8** Qualora, nonostante la sostituzione, i Prodotti oggetto di fornitura dovessero risultare gravemente non conformi alle specifiche tecniche, l'Acquirente potrà chiedere la risoluzione del Contratto, con conseguente obbligo dell'Acquirente di riconsegnare i Prodotti in perfetto stato e di CSM di restituire il prezzo incassato alla data della risoluzione. È in ogni caso escluso il risarcimento del danno, fatto salvo il caso di

dolo o colpa grave nei limiti sopra precisati. **6.9** Le Parti convengono che nell'adempimento del Contratto CSM potrà in ogni caso essere considerata responsabile solo per dolo e colpa grave.

7. Forza maggiore.

7.1 CSM non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti causati da scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, scarsità di materie prime, ritardi da parte dei vettori/fornitori, adeguamento a provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, eventi e calamità naturali, embargo, epidemie, forza maggiore o qualsiasi altro evento non soggetto al diretto e ragionevole controllo di CSM. **7.2** Al ricorrere dei predetti eventi, la decorrenza dei termini di consegna, anche se successivi alla messa in mora di CSM o qualora essa sia in ritardo rispetto ai termini pattuiti, rimarrà sospesa fino al venir meno della circostanza che ha determinato la sospensione. **7.3** Qualora ricorra un impedimento di cui sopra ed esso perduri per un periodo di tempo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, fermo restando che (i) ove l'evento di forza maggiore impedisca l'adempimento di CSM, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento dei soli Prodotti realizzati o dei servizi resi da CSM alla data di verificarsi dell'evento; (ii) ove l'evento di forza maggiore impedisca l'adempimento dell'Acquirente, l'Acquirente sarà tenuto, oltre che al pagamento dei Prodotti realizzati, al risarcimento dei danni subiti da CSM (incluso il costo dei semilavorati e delle materie prime non reimpiegabili nella produzione ordinaria di CSM e il lucro cessante).

8. Proprietà Intellettuale e Riservatezza.

8.1 L'Acquirente non ha alcun diritto di utilizzare brevetti, marchi, modelli, segreti industriali, o altri diritti di proprietà intellettuale di CSM, registrati o meno, per nessuno scopo, se non in funzione dell'utilizzo dei Prodotti. **8.2** Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte è tenuta, anche in caso di risoluzione o cessazione del presente Contratto, a mantenere strettamente confidenziali le informazioni riservate (i.e. ogni informazione riservata, protetta, e/o non generalmente disponibile al pubblico, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, informazioni relative in tutto o in parte a segreti industriali e commerciali, disegni e specifiche tecniche, dati relativi ai Prodotti, diritti di proprietà intellettuale non noti ai terzi, etc.) di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del Contratto e a non utilizzarle per scopi estranei allo stesso, per il periodo massimo previsto dalla legge applicabile. **8.3** L'Acquirente s'impegna espressamente a non divulgare o comunicare a terzi alcun documento o informazione tecnica ricevuti da CSM, senza il suo consenso scritto.

9. Cessione del Contratto.

9.1 È fatto divieto all'Acquirente di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi senza il consenso espresso e scritto di CSM. **9.2** L'Acquirente s'impegna a dare immediato avviso a CSM di ogni cambiamento della propria compagine sociale o degli organi gestori (cambio di controllo).

10. Risoluzione del Contratto.

10.1 Fatte salve altre cause di risoluzione previste in altri articoli di queste CGV e dalla legge applicabile, CSM potrà risolvere di diritto il Contratto in caso di qualsiasi violazione essenziale di una delle condizioni previste da queste CGV; ai fini della presente clausola, una violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata come essenziale se, a seguito di richiesta scritta di adempiere a tale obbligazione da parte di CSM, l'Acquirente non vi provveda entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. **10.2** CSM avrà diritto di recedere dal Contratto in caso di liquidazione, cessazione, insolvenza, fallimento o ammissione dell'Acquirente ad una qualsiasi procedura concorsuale, o in caso in cui intervenga un cambio di controllo a carico dell'Acquirente. **10.3** In ogni caso di risoluzione e recesso, spetterà a CSM il pagamento delle attività svolte in esecuzione al Contratto alla data della cessazione del Contratto, oltre al risarcimento del danno (danno emergente, incluso il costo dei semilavorati e delle materie prime non reimpiegabili nella produzione ordinaria di CSM, e lucro cessante), se dovuto.

11. Trattamento dei dati personali.

11.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), i dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da CSM verranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta da CSM e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. **11.2** I dati potranno essere divulgati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti, e in particolare da: (i) rete di agenti; (ii) società di factoring; (iii) istituti di credito; (iv) società di recupero crediti; (v) società di assicurazione del credito; (vi) società di informazioni commerciali; (vii) professionisti e consulenti. Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dai responsabili dell'area finanziaria e commerciale di CSM. L'Acquirente potrà esercitare tutti i diritti di cui al GDPR e all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

12. Codice Etico.

12.1 L'Acquirente dichiara di conoscere le norme ed i principi contenuti nel Codice Etico di CSM, disponibile alla pagina web <https://www.csmtube.com/ita/azienda/governance.html>, il cui contenuto e finalità sono da ritenersi parte integrante di ogni Contratto, e di impegnarsi a mantenere un comportamento a questi conforme. **12.2** L'inosservanza da parte dell'Acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico, costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittima CSM a risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. **12.3** CSM si impegna a segnalare al Responsabile Etico all'indirizzo organismodivigilanza@csmtube.com i casi di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati.

13. Conformità a misure restrittive dell'Unione Europea e OFAC.

13.1 L'Acquirente dichiara e garantisce che esso, così come, per quanto a sua conoscenza, i suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, non sono, e non saranno per tutta la vigenza del rapporto commerciale e contrattuale con CSM, soggetti destinatari di sanzioni emesse dalle autorità dell'Unione Europea o dall'U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) o da qualsiasi altra autorità competente, o comunque di altra analoga sanzione imposta da qualsiasi stato membro dell'Unione Europea (collettivamente, "Sanzioni Economiche"), e dichiara e garantisce che né l'Acquirente, né alcuno dei propri amministratori, dirigenti o dipendenti, agiscono o agiranno per conto o a beneficio di persone fisiche o giuridiche elencate in qualsivoglia elenco di soggetti destinatari di Sanzioni Economiche ("Soggetti Designati") (inclusi, se Soggetti Designati, le relative società controllate, joint venture compresi i partner di tali joint venture o altri soggetti persone fisiche o giuridiche) o per aggirare in qualsiasi modo le sanzioni emesse nei confronti di tali entità da parte dell'OFAC o dell'Unione Europea. **13.2** L'Acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto imposto dalle Sanzioni Economiche di riesportazione in Russia e in Bielorussia e/o per l'utilizzo in Russia e/o in Bielorussia di certe categorie di beni, e si impegna a non riesportare in, e/o a utilizzare in Russia o in Bielorussia i Prodotti forniti da CSM, ove questi fossero o dovessero essere ricompresi nelle categorie di beni colpiti da tali divieti. In particolare: (i) l'Acquirente si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa alcun bene fornito da CSM che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12(g) (12-octies nella versione italiana) del Regolamento (UE) n.

833/2014 del Consiglio; (ii) l'Acquirente si impegna a fare quanto possibile per garantire che quanto previsto dal precedente paragrafo (i) non sia violato da terzi soggetti parte della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori; (iii) l'Acquirente si impegna ad implementare e mantenere un adeguato meccanismo di controllo per individuare eventuali comportamenti di terze parti della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano pregiudicare o violare quanto previsto dal precedente paragrafo (i); (iv) qualsiasi violazione dei paragrafi (i), (ii) o (iii) costituirà una violazione di un obbligo essenziale contrattuale, e CSM avrà il diritto di avvalersi di rimedi appropriati, e di recedere immediatamente da qualsiasi ordine e/o di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, e/o interrompere immediatamente il rapporto commerciale con l'Acquirente, senza incorrere in alcuna responsabilità, fermo restando che in ogni caso l'Acquirente terrà indenne e manlevata CSM da tutte le perdite e i danni in caso di violazione delle Sanzioni Economiche e/o delle dichiarazioni, garanzie e impegni di cui sopra. **13.3** L'Acquirente si impegna ad informare immediatamente CSM di qualsiasi circostanza intervenuta che possa influire sulle dichiarazioni e garanzie di cui sopra e/o avere rilevanza ai sensi delle Sanzioni Economiche e di qualsiasi problema nell'applicazione dei paragrafi (i), (ii) o (iii) di cui sopra, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (i) di cui sopra. **13.4** L'Acquirente metterà a disposizione di CSM le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo 13 e ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

14. Legge applicabile e giurisdizione.

14.1 Le presenti CGV e ogni relativo Contratto di vendita avente ad oggetto i Prodotti sono regolati dalla legge italiana con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci ("CISG"). **14.2** Qualsiasi controversia derivante e/o connessa al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso – Italia. In deroga a quanto precede, CSM avrà nondimeno la facoltà di adire, a sua discrezione, il foro in cui ha sede l'Acquirente.